



Uditi all'udienza del 24 novembre 2011 il relatore, consigliere Luciana Savagnone, l'avv. Salvatore Giacalone, in sostituzione del difensore dell'appellante, e il P.M. nella persona della dott.ssa Maria Rachele Aronica.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

#### Fatto

Con sentenza n. 256/2011, la Sezione giurisdizionale di primo grado condannava il sig. Basile Alfio al pagamento, in favore della Provincia regionale di Catania, della somma di € 42.215,71, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, per avere illegittimamente liquidato al dott. Antonino Razza, generale dell'Arma dei Carabinieri in pensione, rimborsi spese in mancanza di documentazione idonea a dimostrare l'afferenza delle spese medesime all'espletamento dell'incarico di consulenza a titolo gratuito dallo stesso svolto.

Preliminarmente, il giudice di primo grado dichiarava parzialmente prescritto il danno relativamente ai pagamenti delle somme di cui ai mandati n. 40 del 4/2/2004 (€ 2.998,87) e n. 146 del 4/5/2004 (€ 2.945,46), effettuati prima del quinquennio antecedente la notifica dell'invito a dedurre (10/7/2009). Riteneva, poi, che le plurime e qualitativamente significative devianze dalle vincolanti prescrizioni di riferimento in occasione delle liquidazioni delle spese per l'espletamento degli incarichi di consulenza costituissero fonte di responsabilità a carico del Basile, dirigente del settore, il quale aveva proceduto ai rimborsi in presenza di una documentazione gravemente carente. Analizzando i rimborsi per ciascuna tipologia di spesa, rilevava che erano stati effettuati rimborsi di spese di cui era

sostanzialmente indimostrata la strumentalità rispetto all'incarico svolto ed il mancato rispetto delle procedure di spesa aveva così arrecato all'ente un nocumento patrimoniale di ammontare corrispondente alle somme pagate. Circa la sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità, osservava che i reiterati e relevantissimi scostamenti dal solco della legittimità erano dipesi da ingiustificabile leggerezza gestionale integrante una condotta gravemente colposa. Escludeva, infine, il giudice di primo grado, la sussistenza di vantaggi per l'amministrazione mancando omogeneità tra la fonte del danno erariale e l'origine dell'utilità di cui la difesa invocava la considerazione.

Avverso questa sentenza il dott. Basile, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Scuderi, ha proposto appello. Con il primo motivo è stata riproposta l'eccezione di prescrizione, sostenendo il difensore che la decorrenza del termine deve farsi coincidere con la data di adozione della delibera di conferimento dell'incarico al consulente, data in cui è sorto in capo all'amministrazione l'obbligo di rifondere al consulente le spese di missione.

Con il secondo motivo di appello, il difensore ha contestato la sussistenza dei presupposti costitutivi della responsabilità amministrativa, relativamente al fatto causativo ed alla condotta antigiuridica, considerato che le determine di liquidazione adottate venivano sempre accompagnate da copiosissima documentazione, idonea a dimostrare la riferibilità delle spese all'incarico. Ciò è confermato anche dalla circostanza che l'Ufficio di ragioneria generale dell'ente ha vistato favorevolmente le determine di liquidazione adottate dall'appellante. In ogni caso ha rilevato che le liquidazioni sono

state fatte sulla base di autodichiarazioni rese dall'interessato e di cui egli stesso si assumeva la responsabilità.

Circa l'elemento psicologico, l'appellante ha affermato che la procura non ha fornito alcuna prova dell'esistenza del necessario requisito minimo della colpa grave né del nesso causale tra la condotta ed il danno.

Ha negato, poi, la sussistenza del danno erariale, in quanto il rimborso delle spese è stato sempre contenuto nei limiti degli impegni di spesa e, comunque, l'*utilitas* del lavoro svolto dal consulente ha procurato vantaggi economici all'amministrazione di cui si è omessa la valutazione. Ha contestato, comunque, la quantificazione del danno, che doveva essere scorporato delle somme versate per oneri fiscali, pari al 20%. In subordine, il difensore ha insistito nell'uso del potere riduttivo dell'addebito.

In via istruttoria, l'appellante ha chiesto l'acquisizione di tutta la documentazione esistente sulla vicenda presso la provincia di Catania ed ha articolato prove testimoniali sulle modalità di espletamento dell'incarico da parte del consulente.

Nelle conclusioni scritte il Procuratore generale ha contestato i motivi di appello di cui ha chiesto il rigetto.

Con memoria depositata l'11 novembre 2011, il difensore ha ulteriormente ribadito i motivi di appello.

All'udienza dibattimentale, l'avv. Salvatore Giacalone, in sostituzione del difensore dell'appellante, si è riportato alle difese già spiegate; il P.M. ha insistito nella richiesta di rigetto dell'appello.

Diritto

Con il primo motivo di appello il difensore ha riproposto l'eccezione di prescrizione, sostenendo che la decorrenza del termine deve farsi risalire alla data in cui l'incarico era stato conferito, poiché in quel momento è sorto in capo all'amministrazione l'obbligo di rifondere al consulente le spese di missione.

Il motivo è infondato.

E' evidente, infatti, che l'attribuzione della consulenza al generale Razza è un avvenimento indipendente, del tutto diverso dalla liquidazione delle spese di missione dallo stesso effettuate per espletare l'incarico. Pertanto, poiché, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, soltanto dal momento della asserita liquidazione di somme non dovute, il P.M. poteva esercitare il diritto al risarcimento del danno subito dalla Provincia di Catania.

Con il secondo motivo di appello, il difensore ha contestato la sussistenza dei presupposti costitutivi della responsabilità amministrativa, relativamente al fatto causativo ed alla condotta antigiuridica.

Anche questo motivo di appello deve essere respinto, sussistendo agli atti tutti gli elementi probatori circa l'illegittimità delle liquidazioni disposte dal dirigente dell'amministrazione provinciale.

Risulta anzitutto agli atti del giudizio che la maggior parte delle determine di liquidazione delle missioni veniva disposta su autodichiarazioni del consulente. In proposito il difensore ha rilevato che, poiché il consulente aveva svolto nel corso della sua carriera prestigiosi incarichi, quale generale dei Carabinieri, non poteva il dirigente Basile dubitare della veridicità delle sue dichiarazioni. L'assunto non ha alcun pregio ai fini difensivi, in quanto

L'amministrazione attraverso i suoi funzionari deve operare attraverso procedure obbligate in ossequio alle disposizioni dettate dall'ordinamento per ciascuna tipologia di atto da emanare e non può certamente esonerare nessuno dal rispetto delle regole attraverso un giudizio di valore rispetto al destinatario dell'atto. Così, indipendentemente dal soggetto richiedente, il funzionario, prima di procedere alla liquidazione delle missioni, doveva pretendere un'analitica specifica delle spese sostenute, ed il consulente, proprio per il suo alto prestigio, sarebbe stato tenuto a fornirla, secondo questo giudice, senza che neppure gli fosse richiesta.

Invece, le autocertificazioni, in cui si quantificavano forfettariamente le somme spese, sono quasi del tutto prive di documentazione, mentre non vi è alcuna prova che le poche c.d. "pezze di appoggio" prodotte, siano riferibili all'incarico svolto. In proposito il giudice di primo grado, seguendo la ricostruzione delle spese contenuta nell'atto di citazione, non ha effettuato un esame "grossolano" della documentazione a corredo delle parcelle di missione, come affermato dal difensore, ma anzi ha eseguito un controllo approfondito dei pochi giustificativi di spesa, senza trovare riscontro nel servizio prestato.

Non possono neppure condividersi le osservazioni del difensore circa la legittimità dell'operato dell'amministrazione che, attraverso la consulenza gratuita affidata al generale Razza, ha assicurato l'interesse pubblico. E' appena il caso di ripetere, infatti, che l'oggetto della causa non è l'attività del consulente, ma la illegittima liquidazione in suo favore di spese di missioni.

Volendo, poi, esaminare nel merito le somme che l'appellante assume essere state correttamente liquidate, risulta agli atti che il consulente, negli anni in cui ha prestato la propria attività, avrebbe ogni mese effettuato con la propria autovettura circa un migliaio di chilometri e pagato pedaggi autostradali per circa € 50. In proposito non è stata fornita alcuna prova che gli spostamenti, che francamente sembrano eccessivi, siano stati fatti per svolgere i propri compiti all'interno della provincia di Catania, mentre, per quanto riguarda i pedaggi, come è noto, in Sicilia si paga il pedaggio solo per gli attraversamenti dell'Autostrada Palermo-Messina. Ugualmente non documentate appaiono le spese di vitto, e dalle pochissime ricevute presenti, che, nonostante tutti gli spostamenti che si assumono essere stati effettuati, sono quasi sempre dello stesso ristorante, non si può risalire alla missione espletata.

La riferibilità all'incarico delle spese di telefonia appare ancora più dubbia, trattandosi di spese relative ad una molteplicità di utenze, fisse e di telefonia mobile, non si sa neppure a chi intestate.

Quanto, infine, alle somme liquidate per la assistenza alle sedute del Consiglio provinciale, non si è neppure fatto un tentativo per individuare e giustificare le relative spese, tanto che, più che un rimborso, la liquidazione ha le caratteristiche di un gettone di presenza.

In definitiva sembra che l'incarico, originariamente a titolo gratuito, si fosse trasformato, attraverso la corresponsione di somme a titolo di trattamento di missione, in un incarico a titolo oneroso, e ciò è confermato anche dalla ritenuta di acconto del 20% che più volte veniva operata sugli importi

liquidati al consulente, che sarebbe stata incompatibile con la natura giuridica di un rimborso spese.

Di essa il dirigente chiede la detrazione dalle somme quantificate dal procuratore, ma è evidente che trattasi di una spesa ingiustificata ed inutile e che, con le altre, ha contribuito a fare lievitare il danno erariale subito dalla Provincia.

Circa l'elemento soggettivo della responsabilità, ritiene il collegio che sussista la colpa grave del dirigente, il quale ha agito in spregio di tutte le norme in materia, omettendo quel minimo di diligenza che è lecito attendersi in relazione allo svolgimento dei doveri di servizio propri e specifici dei pubblici dipendenti. Egli, consapevolmente, ha omesso di applicare le disposizioni dettate dall'ordinamento in materia di liquidazione di missioni, disposizioni che non presentavano alcuna difficoltà di interpretazione o di applicazione, e che, certamente, in altre molteplici occasioni avrà applicato alla lettera.

In definitiva, quindi, il Collegio afferma che l'appello deve essere respinto e confermata integralmente la sentenza di primo grado, non ritenendo questo giudice di potere fare alcun uso del potere riduttivo dell'addebito, di cui manca ogni presupposto soggettivo ed oggettivo.

Per il principio della soccombenza legale, l'appellante deve, altresì, essere condannato al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in € 221,50

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana,

RIGETTA

l'appello proposto da Alfio Basile avverso la sentenza in epigrafe.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio,

che si liquidano in complessivi € 221,50

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 24 novembre 2011.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.TO (Luciana Savagnone)

F.TO (Salvatore

Cilia)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 03/01/2012

Il Direttore della Cancelleria

F.TO (dott. Nicola Daidone)